

ALLEGATO TECNICO

AL PROTOCOLLO D'INTESA ENEA – CSEA RELATIVO AL DM N. 541 DEL 21 DICEMBRE 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Scenario

Il Decreto n. 541 del 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), definisce un regime di aiuti mediante la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore").

Si definiscono imprese a forte consumo di gas naturale le imprese che hanno presentato le dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 del suddetto decreto attraverso il portale informatico dedicato realizzato dalla CSEA.

Nello specifico l'art. 8 stabilisce che, affinché le imprese possano accedere alla misura agevolativa, è necessario che, al momento della presentazione della domanda nell'anno di riconoscimento del beneficio, adottino le seguenti misure per l'uso efficiente dell'energia, ovvero:

- essere in possesso della certificazione ISO 50001. La FAQ n. 2 pubblicata dal MASE sul proprio sito internet il 6 febbraio 2024 sottolinea che le imprese in possesso di certificazione ISO 50001 possono accedere al meccanismo solo se il sistema di gestione include una diagnosi energetica conforme al D.lgs. 102/2014 e s.m.i. e in corso di validità oppure
- essere in possesso di una diagnosi energetica conforme al D.lgs. 102/2014 e in corso di validità.

L'accordo ENEA - CSEA

La deliberazione 541/2022/R/gas del 2 novembre 2022 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ai fini dei controlli sulle misure di efficienza energetica dichiarati dalle imprese che intendono accedere alla predetta misura agevolativa, prevede una collaborazione tra l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che gestisce l'intero meccanismo delle diagnosi energetiche ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 102/2014, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), che costituisce e aggiorna l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi degli artt. 3.2 e 9.1 del DM n. 541 del 21 dicembre 2021.

L'art. 9, comma 4, del DM n. 541 del 21 dicembre 2021 prevede che, per ciascun anno di competenza "n" di applicazione della misura agevolativa, ENEA comunichi a CSEA le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 8, comma 4, del medesimo decreto.

Lo scambio di informazioni tra CSEA ed ENEA, necessario per tale adempimento, avviene via posta elettronica certificata (PEC) o, in alternativa con modalità che verranno successivamente concordate tra le Parti prevedendo, in ogni caso, l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire

la sicurezza di eventuali collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento.

CSEA, entro la fine del mese di aprile di ciascun anno di competenza "n", rende disponibile ad ENEA l'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale, che hanno superato i controlli previsti dalla deliberazione 541/2022/R/gas, corredato di ogni informazione necessaria per l'effettuazione dei controlli da parte di ENEA, così come risulta nei propri archivi al momento della trasmissione, secondo il format allegato condiviso tra la CSEA e l'ENEA.

ENEA si impegna ad effettuare una verifica dettagliata dell'adempimento previsto per le imprese che beneficiano dell'agevolazione in merito a quanto riportato all'art. 8, comma 2, lettere a) e b) del DM n. 541 del 21 dicembre 2021.

A tal proposito, per le imprese di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), ENEA controllerà che il sistema di gestione ISO 50001 includa una diagnosi energetica in corso di validità e conforme all'art. 8 del D.lgs. 102/2014 e s.m.i., comunicata all'ENEA ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo. Per le imprese di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), ENEA controllerà che le imprese in questione abbiano presentato una diagnosi energetica valida tramite il caricamento della stessa sul "Portale Audit102".

ENEA, entro la fine del mese di luglio di ciascun anno di competenza "n", fornisce alla CSEA gli esiti dei controlli effettuati per i seguiti di competenza.

Pertanto, ENEA si impegna ad implementare:

- *controlli ex art. 8, comma 2, lettere a) e b) del DM n. 541 del 21 dicembre 2021*
 - 1) lo svolgimento della verifica al 100% della rispondenza tra le informazioni dichiarate dalle imprese alla CSEA e quelle risultanti sugli archivi ENEA e/o ulteriori banche dati necessarie allo scopo;
 - 2) lo svolgimento di verifiche a campione nella misura del 3% delle diagnosi totali presentate annualmente dalle imprese a forte consumo di gas naturale e delle diagnosi energetiche contenute nei sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001. Verrà verificato che le imprese abbiano effettivamente caricato una diagnosi energetica in corso di validità e conforme a quanto previsto dall'Allegato II del D.lgs. 102/2014. Come procedura di valutazione, inoltre, verrà usata da ENEA quella già adoperata per il controllo documentale di grandi imprese ed imprese energivore ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D.lgs.102/2014, approvata dal MASE nel mese di febbraio 2023;
 - 3) lo svolgimento di verifiche inerenti la realizzazione di almeno un intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale. A tal proposito ENEA creerà uno spazio ad hoc sul sito ENEA Audit 102 (il sito dove le imprese soggette ad obbligo di diagnosi caricano la documentazione prevista dall'art. 8 del D.lgs.102/2014), dove poter far caricare all'impresa la seguente documentazione: la relazione tecnica attestante la realizzazione dell'intervento e i risparmi conseguiti, le fatture attestanti l'investimento realizzato ed il relativo pagamento, la documentazione di progetto (definitivo o esecutivo), il certificato di collaudo. Nella diagnosi successiva l'impresa darà evidenza della realizzazione dell'intervento.

ENEA, entro la fine del mese di luglio di ciascun anno di competenza "n", comunicherà alla CSEA, sul medesimo format condiviso, l'elenco delle imprese non ottemperanti l'obbligo di diagnosi (che non hanno quindi presentato la diagnosi ad ENEA o che ne hanno presentata una non conforme e/o non valida secondo i dettami della normativa tecnica in essere) e l'elenco di quelle che non hanno realizzato l'intervento previsto in diagnosi.

ENEA fornirà altresì alla CSEA la documentazione atta a certificare l'avvenuta realizzazione dell'intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da esibire in caso di controllo.

ENEA, inoltre, fornirà alla CSEA il supporto necessario nell'ambito del procedimento istruttorio con le imprese relativamente agli esiti dei controlli ex art. 8, comma 2, lettere a) e b) del DM n. 541 del 21 dicembre 2021.